Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2023

Verona, 25 Ottobre 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa……..3
AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM), istituito un dazio ambientale sulle importazioni, a partire da ottobre 2023……3
AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, periodo transitorio (1.10.2023-31.12.2025) - comunicazione trimestrale delle emissioni incorporate……..5
AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM), aggiornamento……..……6
RIFIUTI - Attestazione di avvenuto smaltimento……..9

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Vaccinazione Covid, circolare Ministero Salute 27 settembre……9
SALUTE SUL LAVORO - DM 171/2023, criteri e modalità per l'installazione dei DAE……..10

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO - Modelli per la valutazione del rischio chimico……...11
SICUREZZA SUL LAVORO - Rivalutazione sanzioni, salute e sicurezza sul lavoro……13
SICUREZZA SUL LAVORO – Aziende selezionate dalla Regione del Veneto settori metalmeccanica, legno e logistica, Piani Mirati di Prevenzione, prorogato al 31 ottobre 2023 il termine per la restituzione delle check list di valutazione……...…14

NEWS AREA TECNICA

ADR – Casi di esenzione dall'obbligo di consulente ADR……...…14
DISPOSITIVI MEDICI - Dispositivi medici su misura, nuove modalità di iscrizione dei fabbricanti……...……16
SOSTANZE PERICOLOSE/CLP - Modifiche al regolamento CLP, XIX adeguamento al progresso tecnico e scientifico……..……17
SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Nuova restrizione per il piombo……..……18
SOSTANZE PERICOLOSE - Notifica PCN (Poison Centres Notification) e stampa dell'UFI in etichetta……..…18
SOSTANZE PERICOLOSE - Restrizione sulle microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche)……...……19

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Trabattelli, Quaderni per immagini edizione 2023……21

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-7/

Pubblicata dal Comitato nazionale dell'albo Gestori Ambientali la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023 relativa all'applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

In particolare, il provvedimento contiene precisazioni in materia di:

- Procedura di cessazione dell'incarico di Responsabile Tecnico nel caso di perdita dell'idoneità
- Dispensa dalle verifiche d'idoneità del Responsabile Tecnico
- Verifiche d'idoneità del Responsabile Tecnico

AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM), istituito un dazio ambientale sulle importazioni, a partire da ottobre 2023
https://www.apiverona.it/ambiente-meccanismo-di-adeguamento-del-carbonio-alle-frontiere-carbon-border-adjustment-mechanism-c-d-cbam-istituito-un-dazio-ambientale-sulle-importazioni-a-partire-da-ottobre-2023/

Il Regolamento 956/2023 [1] istituisce il Carbon Border Adjustament Mechanism (CBAM) – un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Le merci oggetto del regolamento potranno essere importate in UE solamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

SINTESI DEL REGOLAMENTO
Il meccanismo CBAM si traduce operativamente in un dazio ambientale all'importazione di determinati prodotti, che solamente gli importatori autorizzati potranno introdurre nel territorio della UE.
Entro precise scadenze temporali, dovranno essere presentate alle autorità competenti dichiarazioni riepilogative con l'indicazione dei quantitativi di merce importata e dovranno essere restituiti un numero di certificati CBAM, da acquistare preventivamente, corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio della UE.
È previsto un periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 durante il quale sono previsti solo obblighi di comunicazione.
Le merci oggetto del regolamento 956/2023 possono essere importate in UE solamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

I PRINCIPALI PUNTI DEL REGOLAMENTO 956/2023

L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) fa parte del pacchetto legislativo “Fit for 55[2]” finalizzato a raggiungere l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l’Accordo di Parigi[3]. Tale meccanismo dovrebbe inoltre contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei paesi terzi.

Il CBAM mira a sostituire i meccanismi attualmente esistenti (basati sull’assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS e in misure finanziarie così come previsto dalla Direttiva 2003/87/CE) affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Il meccanismo CBAM sarò introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite saranno gradualmente eliminate.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il Regolamento 956/2023 si applica alle merci elencate nell’Allegato I, originarie[4] di un paese terzo, importate in UE oppure oggetto di trasformazioni risultanti da un regime di perfezionamento attivo.

I beni, individuati con i codici doganali, appartengono ai seguenti settori: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche (idrogeno).

Sono previste alcune esclusioni, come i beni di valore intrinseco trascurabile o le merci originarie dei paesi terzi elencati nell’Allegato III.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Domanda di autorizzazione

Come anticipato, le merci incluse nell’Allegato I potranno essere importate solamente da un dichiarante autorizzato. Di conseguenza, prima di procedere all’importazione delle merci deve essere richiesta apposita autorizzazione da parte dell’importatore o da un rappresentante doganale indiretto.

La domanda deve essere trasmessa attraverso il registro CBAM (che sarà costituito dalla Commissione entro il 2024).

Dichiarazione CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante deve presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente. Tra le varie informazioni, la dichiarazione deve contenere in particolar modo: la quantità totale delle merci importate, le emissioni totali incorporate in tali merci, il numero totale di certificati CBAM da restituire.

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall’anno 2026. Quindi la dichiarazione dovrà essere presentata entro maggio 2027.

Restituzione dei certificati CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante autorizzato CBAM deve restituire un numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. I certificati, resi disponibili dai singoli Stati Membri di residenza, potranno essere acquistati attraverso la piattaforma centrale comune e restituiti attraverso il Registro CBAM.

Tale obbligo sarà introdotto a partire dall’anno 2026.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SANZIONI
Sono previste sanzioni identiche a quelle della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, è prevista una sanzione pari a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio, emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, nei casi in cui un dichiarante non restituisca un adeguato numero di certificati CBAM.
Sanzioni maggiorate (da 3 a 5 volte) sono invece previste nei casi in cui le merci siano importate da soggetti diversi dai dichiaranti autorizzati.

PERIODO TRANSITORIO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Al fine di una graduale introduzione del meccanismo CBAM è stabilito il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 durante il quale saranno in vigore solamente obblighi di comunicazione.
Ogni importatore o rappresentante doganale indiretto deve presentare a scadenze trimestrali una relazione CBAM contenente informazioni sulle merci importate. La relazione deve essere consegnata entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
Il Reg. 956/2023 si applica, con le eccezioni di cui sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2023.
Sono attesi ulteriori regolamenti attuativi da parte della Commissione.

[1] Scarica Regolamento 956/2023
[2] Maggiori informazioni disponibili sul sito del Consiglio europeo e sul portale della Commissione UE.
[3] Per approfondimenti si rimanda al sito del Consiglio europeo.
[4] Le merci sono considerate originarie dei paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziale.

AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM), periodo transitorio (1.10.2023-31.12.2025) - comunicazione trimestrale delle emissioni incorporate
https://www.apiverona.it/ambiente-meccanismo-di-adeguamento-del-carbonio-alle-frontiere-carbon-border-adjustment-mechanism-c-d-cbam-periodo-transitorio-1-10-2023-31-12-2025-comunicazione-trimestrale-delle-emissioni/

Come noto,l'UE ha istituito il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) con il Regolamento UE 2023/956.
Operativamente, il meccanismo si tradurrà in un prelievo (c.d."Carbon Tax" o "dazio ambientale") sull'importazione dei prodotti ("prodotti CBAM") delle industrie più inquinanti originari di paesi terzi aventi normative sull'abbattimento delle emissioni di gas serra meno restrittive rispetto a quelle UE.

Attualmente detti prodotti sono: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, sostanze chimiche (puntualmente identificati con il codice doganale nell'allegato I del Reg. 2023/956).

Il regolamento sarà a regime dal 2026 ma già nel periodo transitorio 1.10.2023 - 31.12.2025 gli importatori UE, per non avendo esborsi finanziari, dovranno rispettare nuovi obblighi comunicativi presentando la c.d. Relazione CBAM.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Questa relazione dovrà essere predisposta trimestralmente e presentata alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre attraverso il Registro transitorio CBAM, e dovrà indicare la quantità e tipologia delle merci CBAM importate nel trimestre, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci, l'eventuale costo sostenuto nel paese terzo per dette emissioni.
La prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31.1.2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023; l'ultima relazione dovrà essere presentata entro il 31.1.2026 per le merci importate nel IV trimestre 2025.

In data 17 agosto u.s. la Commissione UE ha pubblicato al link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en il testo del Regolamento di esecuzione (di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE) che disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione.

La Commissione ha anche approntato un modello (CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023) per la raccolta delle informazioni dai fornitori extraUE necessarie per produrre le relazioni CBAM nonché due documenti di orientamento, uno per gli operatori UE (Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU) e un altro per gli operatori extraUE (Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU) disponibili al link https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Durante il periodo transitorio valgono le deroghe già previste dall'art.2 del Reg. 2023/956 e pertanto gli obblighi comunicativi non si applicano, per esempio, alle merci CBAM se il loro valore non supera, per spedizione, 150 euro oppure alle merci originarie dei paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera, paesi che applicano l'EU ETS, nonché dei territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla**.**

AMBIENTE - Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (c.d. CBAM)
https://www.apiverona.it/ambiente-meccanismo-di-adeguamento-del-carbonio-alle-frontiere-carbon-border-adjustment-mechanism-c-d-cbam/

Fonti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
MISE Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
https://www.ets.minambiente.it/NovitaEUETS#cbam

Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta **una nuova entrata fiscale** destinata al bilancio dell'Unione europea basata sul così detto "meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" denominato CBAM ("Carbon Border Adjustment Mechanism"). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l'insieme di proposte "Fit for 55" che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell'Unione europea.
Il meccanismo CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Si tratta, quindi, di una misura economica identificata per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria ed agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS. L'applicazione del meccanismo permetterà quindi di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema EU ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti, mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli obblighi internazionali dell'UE in materia.

Il meccanismo sarà effettivo al momento dell'entrata delle merci alle dogane degli Stati membri, attraverso un sistema di acquisto e restituzione da parte dell'importatore (c.d.dichiarante autorizzato CBAM) di appositi certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Dal punto di vista operativo il Regolamento prevede **due fasi d'implementazione:**

- la fase "transitoria", che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- la fase "definitiva", dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un'alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno, con la prospettiva di un futuro allargamento a tutte le merci.

Durante la prima fase transitoria, gli operatori individuati nell'articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l'importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Solo a partire dal 1° gennaio 2034 il meccanismo verrà applicato sul 100% delle emissioni incorporate nelle merci coinvolte in entrata nell'EU, e le assegnazioni gratuite agli operatori ETS corrispondenti alle merci CBAM prodotte in EU saranno azzerate.

Il su richiamato Regolamento n. 1773/2023 definisce gli obblighi di comunicazione da inviare nel periodo transitorio che va dal 1 ottobre 2023, con la prima relazione da presentare entro il 31 gennaio 2024, al 31 dicembre 2025, con la relazione da presentare entro il 31 gennaio 2026. Inoltre riporta le modalità ed i contenuti della relazione trimestrale (allegato I); l'importatore può recuperare le informazioni per la reazione trimestrale inviando al proprio fornitore una richiesta secondo i contenuti dell'allegato IV al suddetto Regolamento n. 1773/2023. I dati da riportare nella relazione trimestrale sono:

- quantità totale di energia elettrica, espressa in MWh, per ciascun tipo di merce importata (si tratta della quantità di energia elettrica che ciascun impianto di produzione utilizza nel paese di origine per la produzione della merce importata);
- totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e in MWh per l'energia elettrica, calcolate secondo i metodi dell'allegato IV al Regolamento (UE) n. 956/2023;
- totale emissioni indirette, espresse secondo l'atto di esecuzione di cui all'art. 35, par. 7 del Regolamento (UE) 956/2023;
- prezzo del carbonio (tenuto conto di eventuali riduzioni o altre forme di compensazione) dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate.

Si segnalano, infine, i contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD. In particolare:

il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;

- i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU);
- la prima versione del template per la rendicontazione prevista nel periodo transitorio.

Di seguito i link utili per la consultazione:
Taxation and Customs Union - CBAM

- Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu)
- Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Si fa riserva di successivi approfondimenti anche in occasione di un webinar dedicato; seguirà specifica circolare con programma e modalità di partecipazione.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

RIFIUTI - Attestazione di avvenuto smaltimento
https://www.apiverona.it/rifiuti-attestazione-di-avvenuto-smaltimento-2/

Si ricorda che secondo quanto stabilito dal D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore il 26/09/2020), un produttore che conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) è sollevato dalla responsabilità ricevendo, oltre al formulario di identificazione, anche l'attestazione di avvenuto smaltimento (ai sensi del DPR n. 445/2000) sottoscritta dal titolare dell'impianto.

La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021, noto come "Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 31 luglio 2021, è intervenuta sulla disciplina, riformulando il comma 5 dell'art. 188 del D.lgs. 152/2006: l'intervento elimina la previsione dell'attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l'impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l'attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l'altro, le "modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario" (c.4 dell'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).

La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4^ copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).

NEWS SALUTE SUL LAVORO

COVID 19 - Vaccinazione Covid, circolare Ministero Salute 27 settembre
https://www.apiverona.it/covid-19-vaccinazione-covid-circolare-ministero-salute-27-settembre/

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare n.30088 del 27 settembre 2023 con "indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti COVID-19".

Il Ministero raccomanda la vaccinazione, con vaccino monovalente Comirnaty (Omicron XBB 1.5), a sei mesi dall'ultima dose e a prescindere dal numero di eventi pregressi, anche in caso di prima somministrazione, alle seguenti fasce di popolazione:

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

- over 60;
- ospiti di strutture di lungodegenza;
- donne in qualsiasi trimestre di gravidanza, post partum e allattamento;
- Operatori sanitari e sociosanitari e studenti tirocinanti;
- persone con fragilità con età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni.

“Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-COVID-19 o senza storia di infezione pregressa da SARS-CoV-2, il RCP prevede, invece, 3 dosi (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda)”.

Il Ministero consiglia la vaccinazione ai caregiver e ai familiari di persone con fragilità.

SALUTE SUL LAVORO - DM 171/2023, criteri e modalità per l'installazione dei DAE
https://www.apiverona.it/salute-sul-lavoro-dm-171-2023-criteri-e-modalita-per-linstallazione-dei-dae/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.07.2023 il decreto del Ministero Salute n. 171/2023 con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), come previsto dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2021 n. 116.

In particolare, il decreto indica quali sono i criteri e le modalità all’interno dell’allegato A che contiene al suo interno i seguenti punti:
- Finalità;
- Caratteristiche dei DAE;
- Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
- Segnaletica;
- Criteri per la collocazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

Infine, il decreto include un allegato B con i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano per indicare la presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, come previsto ai sensi dell’articolo 1 comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116, da installare negli appositi luoghi.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO - Modelli per la valutazione del rischio chimico

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-modelli-per-la-valutazione-del-rischio-chimico/

Fonte www.inail.it

Molti dei modelli utilizzati per la valutazione del rischio chimico utilizzano algoritmi che assegnano un punteggio ai vari fattori considerati (quantità, durata e modalità dell'esposizione, pericolosità, ecc.), che vengono tra loro combinati in un'equazione che tiene conto di tutti i singoli contributi.

L'indice numerico fornito in uscita dall'algoritmo, collocato all'interno di una scala di valori, definisce il livello di rischio presente nella situazione sotto esame. Questi modelli utilizzano generalmente come punto di partenza la classificazione di pericolo delle sostanze deducibile dall'etichettatura o dalle schede dati di sicurezza, ed assegnano un valore di riferimento ad ogni frase di rischio relativa alla sostanza pericolosa.

L'attendibilità dei modelli di calcolo, che per quanto sofisticati conservano dei limiti intrinseci perché operano semplificazioni rispetto alla reale situazione lavorativa, dipende dalla completezza con cui sono valutati tutti i parametri che descrivono le diverse realtà lavorative (quali gli effetti sinergici, le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche) e anche dal fatto che il modello sia stato validato con riferimento a situazioni reali (e quindi ad esempio per confronto con dati effettivi di monitoraggi ambientali e personali) al fine di ottimizzare i pesi dei vari parametri.

Inoltre, l'utilizzo dei modelli deve essere affidato a personale competente, soprattutto quando l'individuazione delle sostanze chimiche pericolose richiede conoscenze specifiche in merito agli inquinanti che si sviluppano durante particolari lavorazioni (e che quindi non si possono desumere dall'analisi delle schede dati di sicurezza) quali p.e. la saldatura, la fusione e lo stampaggio di materie plastiche.

Tra i modelli liberamente disponibili per la valutazione del rischio per la salute si segnalano:

- MoVaRisCh - Modello di Valutazione del Rischio Chimico - proposto dagli Assessorati alla Sanità delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia (è stato aggiornato nel 2023, la revisione si è resa necessaria a seguito del Regolamento CE 1272/2008 e successive modificazioni,Regolamento CLP, che incide sull'attribuzione dei coefficienti - score al fine di valutare le proprietà intrinseche degli agenti chimici pericolosi).
- Euses - European Union System for the Evaluation of Substances - definito a livello comunitario per la valutazione quantitativa del rischio rappresentato dalle sostanze chimiche nei confronti dell'uomo e dell'ambiente

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

- Ecetoc Tra - sviluppato da una associazione costituita da primarie industrie europee, e citato dall'Echa tra quelli utilizzabili per l'effettuazione della Chemical Safety Assessment (Csa) in ambito Reach
- Stoffenmanager - un prodotto del Ministero olandese degli affari sociali e dell'occupazione che risiede su una piattaforma web e che è stato validato con dati sperimentali.

Altri modelli liberamente disponibili sono invece rilasciati per specifici comparti lavorativi, come ad esempio Laborisch, un prodotto sviluppato dall'Università Politecnica delle Marche nell'ambito di una ricerca sostenuta dall'Inail, che risiede su una piattaforma accessibile come applicativo web, ed il modello n. 73/2011 descritto nel Manuale Ispra - Sistema delle Agenzie ambientali Arpa-Appa, entrambi utilizzabili per la valutazione del rischio nei laboratori chimici. Va infine detto che sono reperibili anche applicativi commerciali per la valutazione del rischio chimico.

- MoVaRisCh - Modello di Valutazione del Rischio Chimico - proposto dagli Assessorati alla Sanità delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia >>
- Euses - European Union System for the Evaluation of Substances - definito a livello comunitario per la valutazione quantitativa del rischio rappresentato dalle sostanze chimiche nei confronti dell'uomo e dell'ambiente
- Ecetoc Tra - sviluppato da una associazione costituita da primarie industrie europee, e citato dall'Echa tra quelli utilizzabili per l'effettuazione della Chemical Safety Assessment (Csa) in ambito Reach
- Stoffenmanager - un prodotto del Ministero Olandese per gli Affari Sociali e l'Impiego che risiede su una piattaforma web e che è stato validato con dati sperimentali
- Laborisch
- modello n. 73/2011

ALLEGATI

- L'evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai regolamenti Reach e Clp
- Scenari di esposizione e valutazione del rischio chimico occupazionale: vantaggi e limiti della modellistica impiegata in ambito europeo

L'**Inail** ha pubblicato la terza edizione del documento "**Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori – 2023**", aggiornando la precedente versione del 2018.
La presente pubblicazione, di carattere divulgativo e generale, è indirizzato alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione dei agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.

L'opuscolo, aggiornato rispetto all'edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 878/2020 sulle SDS e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione (DPI), la segnaletica di sicurezza, l'informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

A ogni argomento è dedicato un capitolo, permettendo al lettore di concentrarsi anche solo su uno di essi. Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali, mentre alcune parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio. Il linguaggio è semplice, pur rimanendo tecnicamente preciso e puntuale. Questa pubblicazione può essere utilizzata come supporto per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

In appendice sono riportati gli elenchi delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza che possono essere anche forniti ai lavoratori. L'appendice 3, introdotta in questa edizione, è destinata a coloro che individuano e scelgono i DPI e riporta i contenuti del documento liberamente scaricabile dal sito UNI "Criteri di scelta e uso dei DPI".

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Tale valutazione include sia quella del rischio per la salute, correlata a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, che quella del rischio per la sicurezza, collegata principalmente alle proprietà chimico-fisiche, oltre che alla tossicità acuta. Il processo di valutazione del rischio prende in considerazione tutte le possibili vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestione) e comporta l'individuazione dei pericoli, la valutazione dell'esposizione e dei soggetti esposti.

A tale scopo il datore di lavoro determina preliminarmente la presenza nell'ambiente di lavoro di tutti gli agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento e controllandone la classificazione; sono utili l'etichettatura e le informazioni riportate nelle Schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.).

Link al documento https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-agenti-chimici-pericolosi-istruzioni-lavoratori.pdf

SICUREZZA SUL LAVORO - Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-rivalutazione-delle-sanzioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

La Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il Decreto n. 111 del 20 settembre 2023, con la rivalutazione dell'importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%

L'aggiornamento quinquennale dell'importo delle sanzioni è stabilito dall'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

SICUREZZA SUL LAVORO – Aziende selezionate dalla Regione del Veneto settori metalmeccanica, legno e logistica, Piani Mirati di Prevenzione, prorogato al 31 ottobre 2023 il termine per la restituzione delle check list di valutazione
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-aziende-selezionate-dalla-regione-del-veneto-settori-metalmeccanica-legno-e-logistica-piani-mirati-di-prevenzione-prorogato-al-31-ottobre-2023-il-termine-per-la-resti/

Come noto, è in corso un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) rivolto ai tre settori specifici metalmeccanico, logistica e legno. Nell'ambito delle attività previste è stato predisposto dalla Regione Veneto un questionario/check list di valutazione da restituire obbligatoriamente tramite apposita piattaforma regionale entro il nuovo termine del **31 ottobre 2023** (anziché il 30 settembre 2023).

Le aziende interessate hanno ricevuto apposita comunicazione da parte dello SPISAL di competenza per specifici incontri territoriali e successivamente il link e le credenziali per l'accesso alla piattaforma suddetta all'indirizzo mail che le stesse aziende avevano fornito nel corso di tali incontri.

Le aziende selezionate riceveranno direttamente dalla Regione Veneto una email dall'indirizzo noreplay@regione.veneto.it con indicazioni della proroga e sollecito della compilazione del questionario/check list.

NEWS AREA TECNICA

ADR – Casi di esenzione dall'obbligo di consulente ADR
https://www.apiverona.it/adr-casi-di-esenzione-dallobbligo-di-consulente-adr/

Fonte: Assotir

Il 20 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 220 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, **sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.**

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

In particolare, i casi di esenzione sono individuati dalla normativa in oggetto sono i seguenti:

CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI O DISPOSIZIONI SPECIALI

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

• al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;

• al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

• al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;

b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Questo registro dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e deve essere reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;

c) il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

APINDUSTRIA confimi verona

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

CASI DI ESENZIONE PER ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E RELAZIONE DI INCIDENTE
Il decreto in oggetto, inoltre, prevede che il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal decreto stesso, assicuri che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

Il legale rappresentante dell'impresa è responsabile anche della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e deve resa disponibile all'autorità competente su richiesta.

Infine, nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità con quanto previsto dalla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

DISPOSITIVI MEDICI - Dispositivi medici su misura, nuove modalità di iscrizione dei fabbricanti
https://www.apiverona.it/dispositivi-medici-dispositivi-medici-su-misura-nuove-modalita-di-iscrizione-dei-fabbricanti/

Fonte Ministero Salute

Dal 25 settembre entra in funzione il servizio on line per l'iscrizione dei fabbricanti che mettono a disposizione sul territorio nazionale dispositivi medici su misura.

Il servizio on-line accessibile tramite il portale impresainungiorno.gov.it nella **sezione dedicata al Ministero della salute** consentirà l'iscrizione dei fabbricanti e la comunicazione dell'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura, permettendo di ottenere direttamente un numero di iscrizione nell'elenco dei fabbricanti che mettono a disposizione dispositivi su misura sul territorio nazionale.

Le modalità di accesso per le aziende straniere sono in corso di definizione e saranno comunicate mediante avviso sul portale del Ministero della salute.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Consulta
Nota del Ministero della salute 22 settembre 2023
Avviso ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministro della salute 9 giugno 2023. Modalità di comunicazione delle informazioni al Ministero della salute

Per approfondire consulta la sezione ministeriale:
Dispositivi medici su misura

SOSTANZE PERICOLOSE/CLP - Modifiche al regolamento CLP, XIX adeguamento al progresso tecnico e scientifico
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-clp-modifiche-al-regolamento-clp-xix-adeguamento-al-progresso-tecnico-e-scientifico/

Fonte: Il sole 24 ore

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono stati pubblicati due regolamenti delegati che modificano il regolamento CLP.
Con il regolamento delegato (UE) 2023/1434 il CLP è stato modificato ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico: sono state aggiunte le seguenti note alla parte 1 dell'allegato VI al CLP

- alla sezione 1.1.3.1, è aggiunta la seguente nota X:

"Nota X:
La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo.
Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).";

- alla sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12 seguenti:

"Nota 11:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.
Nota 12:
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.".

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Con il regolamento delegato (UE) 2023/1435 sono state modificate le voci di classificazione armonizzata delle seguenti sostanze chimiche:

- acido 2-etilesanoico e suoi sali;
- acido borico;
- triossido di diboro;
- eptaossido di tetraboro e disodio, idrato;
- tetraborato di disodio, anidro;
- acido ortoborico, sale sodico;
- tetraborato di disodio decaidrato
- tetraborato di disodio pentaidrato.

In sintesi, alle voci armonizzate sono state aggiunte le note introdotte il regolamento (UE) 2023/1434 precedentemente esaminato.
Si precisa che solo per l'acido 2-etilesanoico e suoi sali è stata aggiornata anche la classificazione armonizzata, passando da reprotossico di categoria 2 a categoria 1B avente indicazione di pericolo H360D.

SOSTANZE PERICOLOSE - Modifica al regolamento REACH, nuova restrizione per il piombo
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-modifica-al-regolamento-reach-nuova-restrizione-per-il-piombo/

Pubblicato nella G.U.U.E. del 05 maggio 2023, n. L123 il regolamento (UE) 2023/923 del 03 maggio 2023 con il quale è vietata l'immissione sul mercato o l'uso in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) se la concentrazione di Piombo è uguale o superiore allo 0,1% in peso del materiale in PVC.

Il regolamento modifica l'allegato XVII, voce 63, colonna 2, del Reg. (CE) 1907/2006 (cd. REACH), e si applica dal 29 novembre 2024. Sono previste alcune deroghe per alcuni prodotti in PVC recuperato o per articoli i cui usi sono normati da altri regolamenti.

SOSTANZE PERICOLOSE - Notifica PCN (Poison Centres Notification) e stampa dell'UFI in etichetta
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-notifica-pcn-poison-centres-notification-e-stampa-dellufi-in-etichetta/

Il Regolamento UE n. 542/2017 ha armonizzato a livello europeo le informazioni che i soggetti che immettono sul mercato prodotti chimici devono notificare alle banche dati nazionali, consultabili dai centri antiveleni in caso di emergenza sanitaria. I nuovi requisiti e formati sono inseriti nell'allegato VIII al regolamento CLP.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Si ricorda che **dal 1° gennaio 2024** sarà obbligatorio effettuare la notifica ad ECHA finalizzata a fornire ai centri antiveleni le informazioni da usare in caso di emergenza, secondo il nuovo formato armonizzato a livello europeo (PCN, Poison Centres Notification) ed apporre il codice UFI sulle etichette, per le nuove miscele destinate all'impiego nei siti industriali.
Per le miscele destinate all'uso da parte dei consumatori o per uso professionale gli obblighi erano previsti dal 1 gennaio 2021.

Quanto sopra riguarda solo le miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici. Non sono quindi soggette, ad esempio, le sostanze (anche se pericolose), o le miscele non pericolose o solo pericolose per l'ambiente o escluse dal campo di applicazione del regolamento CLP. Le scadenze sopra indicate riguardano i prodotti "nuovi" e in quanto tali non ancora notificati alle banche dati nazionali (ad esempio, per l'Italia, l'archivio preparati pericolosi dell'ISS).

Invece, per miscele già sul mercato e già notificate a livello nazionale prima delle scadenze citate, è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025, a meno che ci siano modifiche alle informazioni trasmesse, in tal caso diventano applicabili i nuovi requisiti.

Il codice UFI (Unique Formula Identifier), introdotto dal suddetto regolamento, è un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica univocamente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela pericolosa, e che deve essere riportato nell'etichetta del prodotto. L'UFI viene utilizzato principalmente dai centri antiveleni in caso di emergenza; grazie a detto codice è possibile identificare in modo più sicuro il prodotto chimico coinvolto e accedere alle informazioni precedentemente notificate dall'azienda.

SOSTANZE PERICOLOSE - Restrizione sulle microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche)
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-restrizione-sulle-microparticelle-di-polimeri-sintetici-microplastiche/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 27 settembre 2023 n. 238 *il regolamento (UE) 2023/2055 che istituisce la restrizione n. 78 dell'Allegato XVII*
del Reg. REACH sulle microplastiche.

Il provvedimento vieta l'utilizzo delle microparticelle di polimeri sintetici nelle microcapsule di fragranze, in determinati prodotti cosmetici, nei detergenti, nelle cere e nei prodotti lucidanti, nei dispositivi medici, nei fertilizzanti, nei biocidi e nei prodotti fitosanitari.

In particolare, il regolamento introduce la definizione di microparticelle di polimeri sintetici come segue: polimeri solidi contenuti in particelle, che costituiscono almeno l'1 %, in peso di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle. Hanno almeno l'1 % in peso delle particelle di cui al punto precedente e soddisfano una delle condizioni seguenti: tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

Non rientrano nella suddetta classificazione alcune tipologie, in particolare i polimeri:

- la cui polimerizzazione è avvenuta in natura e non chimicamente modificati;
- degradabili, come dimostrato conformemente all'appendice 15;
- con solubilità >2 g/L, come dimostrato conformemente all'appendice 16;
- che non contengono atomi di carbonio.

Il nuovo provvedimento prevede il divieto generale di immettere sul mercato sostanze o miscele che contengono microparticelle di polimeri sintetici in concentrazione pari o superiore al 0,01% in peso.

Sono esclusi dall'applicazione di tale divieto alcune categorie di prodotti, quali ad esempio: microparticelle di polimeri sintetici destinate ad essere utilizzate presso siti industriali; medicinali e medicinali veterinari; prodotti fertilizzanti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009; gli additivi alimentari; i dispositivi medico-diagnostici in vitro; gli alimenti e i mangimi; ecc.

Il regolamento, in vigore dal 17 ottobre c.a., stabilisce termini diversi in riferimento ad alcuni usi e settori, quali ad esempio:

- 17/10/2027 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in "prodotti da sciacquare" così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetici);
- 17/10/2028 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in detergenti così come definiti dal Regolamento (CE) n. 648/2004, cere, lucidanti ed altri;
- 17 ottobre 2028 nei fertilizzanti;
- dal 17/10/2029 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze;
- 17 ottobre 2029 nei cosmetici leave-on;
- 17 ottobre 2029 nei dispositivi medici;
- 17 ottobre 2031 nei biocidi e nei prodotti fitosanitari;
- 17 ottobre 2035 nei prodotti per labbra/unghie/trucco.

Infine è previsto l'obbligo per i fornitori dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di fornire specifiche informazioni agli utilizzatori professionali o al pubblico, entro i termini ivi previsti.

API INDUSTRIA confimi verona
Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO – Trabattelli, Quaderni per immagini edizione 2023
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-trabattelli-quaderni-per-immagini-edizione-2023/

Fonte www.inail.it

Resi disponibili da Inail nove opuscoli che compongono la collana 'Quaderni per immagini', realizzati dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione).

Detti opuscoli riguardano i dispositivi di protezione, le opere provvisionali e le attrezzature utilizzate dai lavoratori nei cantieri edili.

Obiettivo del quaderno è di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le immagini che sono state realizzate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da "istruzioni per l'uso".

I disegni hanno inoltre un impatto grafico attrattivo, semplice e di immediato recepimento.

Link al documento
Trabattelli – Quaderni per immagini edizione 2023

Apindustria Confimi Verona
associazione delle piccole e medie imprese
via Albere 21 - Centro Palladio - 37138 Verona
tel 045/8102001 Fax 045/8101988-8101966
info@apiverona.net
www.apiverona.it